

	CITTA' DI BELGIOIOSO Provincia di Pavia	Numero 20	Data 28-04-2026
---	---	----------------------------	----------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:15 nella sala consiliare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Enti Locali" e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica e sessione Ordinaria - Prima convocazione

All'appello risultano :

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Zucca Fabio Roberto	Sindaco	Presente
Bozzini Gianluca	Vice Sindaco	Presente
Fossati Chiara		
Genoeffa	Assessore	Presente
Caprioli Giovanni	Assessore	Presente
Versiglio Mariella	Consigliere	Assente
Marozzi Luigi	Assessore	Presente
Bosco Severino		
Loris	Consigliere	Presente
Chiodaroli Diego	Consigliere	Presente
Cristiani Paola	Consigliere	Presente
Pernice Stefania	Consigliere	Presente
Molinari Tamara	Consigliere	Presente
Scimone Riccardo	Consigliere	Presente
Moraschini Mauro		
Carlo	Consigliere	Presente

TOTALE PRESENTI N. 12 TOTALE ASSENTI N. 1

Assiste il Segretario Comunale Daniele Bellomo

Presenti N. 12 – Assenti N. 1 – Totale componenti N. 13

Assume la Presidenza il Prof. Fabio Roberto Zucca nella sua qualità di Sindaco e constatando la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Oggetto: REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 41 del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, la rappresentazione informatica digitale della video registrazione costituisce verbale della seduta ed è conservata agli atti dell'Ente. La discussione degli stessi è riportata per esteso nei verbali di seduta, file audio e video agli atti e reperibili e visionabili al seguente link: <https://belgioioso.civicam.it/live14-Belgioioso-Consiglio-Comunale-28-04-2026.html>

Per una maggiore accessibilità degli atti, la trascrizione audio degli interventi effettuati durante la disamina dei punti in ordine del giorno viene depositata agli atti dell'Ufficio segreteria.

Espone il Sindaco;

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri - il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto - ma nessuno di detti criteri

consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell’informazione destinata ai consumatori mediante l’etichettatura, limitandosi a consentire l’identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell’origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell’origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’articolo 42, 1° comma;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale,

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Elevata Qualifica / Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;

Si apre la discussione.

Al termine della discussione si procede alla votazione: con voti n. 12 favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di impegnare il Sindaco affinché:

- si attivi nei confronti dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell’origine dei prodotti in parola l’indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

2) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio del Comune ai sensi dell'articolo 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale rilevata l'urgenza di provvedere, con seguente votazione il cui esito è:

presenti 12

favorevoli 12

astenuti 0

contrari 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08//2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Pareri

Comune di BELGIOIOSO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 38**

Ufficio Proponente: **RAGIONERIA**

Oggetto: **REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (RAGIONERIA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21-04-2026

Il Responsabile di Settore
F.to Manola Dettori

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Fabio Roberto Zucca

IL Segretario Comunale
F.to Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Web di Belgioioso dal giorno 04-07-2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it –

IL Segretario Comunale
F.to Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali" in data 14-07-2026

Addì, 14-07-2026

IL Segretario Comunale
F.to Daniele Bellomo

.....

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale